

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la legge n. 13 del 09/01/1989 recante : "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati";
- la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture) del 22/06/1989 recante: "Circolare esplicativa della legge 09/01/1989";

Considerato che:

- la legge n. 13/89 (art. 9) dispone la concessione di contributi a portatori di invalidità per la realizzazione di opere finalizzate al superamento e alla eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati;
- nella gestione delle domande di contributo sono pervenuti da parte dei comuni, in quanto enti gestori delle singole domande di contributo (art. 10), quesiti relativamente alla legittimità della concessione del contributo agli eredi in caso di decesso dell'invalide;
- si rende necessario fornire ai comuni indicazioni univoche al fine di uniformare il loro operato ed evitare difformità di trattamento sul territorio regionale;

Preso atto del parere rilasciato dal Servizio regionale Attività consultiva giuridica e Coordinamento dell'Avvocatura regionale prot. NP/2007/7966 del 10/04/2007 (in risposta al quesito formulato dal servizio regionale Politiche Abitative con nota prot. n. NP/2007/1096 del 17/01/2007) in cui si sostiene che un diritto soggettivo al contributo trasmissibile agli eredi sorge nel momento in cui si realizzano tutte le condizioni previste dalla normativa per la concessione del contributo, tra le quali è compresa anche la realizzazione dell'intervento edilizio;

Ritenuto pertanto:

- di fornire con il presente atto indicazioni univoche ai comuni al fine di uniformare il loro operato ed evitare difformità di trattamento sul territorio regionale;
- di aderire alla interpretazione del Servizio regionale Attività consultiva giuridica e Coordinamento dell'Avvocatura regionale che chiarisce che la nascita di un diritto soggettivo trasmissibile agli eredi avviene nel momento in cui si realizzano tutte le condizioni previste dalla legge per la concessione del contributo, tra le quali è compresa anche la realizzazione dell'intervento edilizio;

Richiamata la propria deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, n. 2832 del 17 dicembre 2001 "Riorganizzazione delle posizioni dirigenziali della Giunta regionale - servizi e professional";

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale alla Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese Relazioni Europee e Internazionali, Dott. Bruno Molinari, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della propria deliberazione n. 447/2003;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di stabilire che l'invalido deve essere in vita al momento della esecuzione dell'intervento, al fine della trasmissibilità agli eredi del diritto soggettivo al contributo di cui alla legge n. 13/1989.
Pertanto, in caso di decesso dell'invalido:
 - a. anteriormente all'esecuzione dell'intervento: la domanda di contributo decade

- b. posteriormente all'esecuzione dell'intervento: il contributo spetta agli eredi individuati in base alle disposizioni del Codice Civile. Nel caso non ci siano eredi la domanda di contributo decade
2. di stabilire che le eventuali domande di contributo di invalidi deceduti posteriormente alla esecuzione delle opere edilizie non decadute per mancanza di eredi in base alle disposizioni del Codice Civile e che non sono state inserite dal comune nel software regionale on line entro il 31/03/2007 potranno essere inserite solo a partire dal 02/03/2008 ed entro il 31/03/2008, per non apportare modifiche al fabbisogno dell'anno 2007 già prelevato dal Servizio regionale Politiche Abitative e già trasmesso al Ministero delle Infrastrutture al fine del riparto alle regioni del fondo nazionale. Tali domande quindi rientreranno nel fabbisogno del periodo 2008;
3. di pubblicare la presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

- - - - -